Spett.Le Caltaqua, Acque di Caltanissetta s.p.a.

Corso Vittorio Emanuele n°61

93100 Caltanissetta

Mussomeli lì

e.p.c. Spett.Le Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta

In fase di liquidazione Via P. Togliatti n. 2/A 93100 Caltanissetta

Oggetto: Reclamo e contestuale diffida ad adempiere

Il/La sottoscritto/a

nato/a

a ( ) il residente a via n codice

fiscale nella qualità di: (barrare la casella che interessa)

1. in proprio
2. legale rappresentante della ditta/società/ente
3. amministratore del condominio via n. , P.Iva.

 ,intestatario del contratto n° relativa all’immobile sito in via ,n ,

PREMESSO

* Che il sottoscritto ha con Voi stipulato un contratto avente ad oggetto la somministrazione del servizio di acqua potabile (che configura un rapporto di natura privatistica, Cass., Sez. un., 10 marzo 2005,

n. 5191, profilandosi in maniera assolutamente autonoma rispetto ai rapporti negoziali che il gestore medesimo intrattiene con soggetti terzi, al fine di garantire l’ esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di somministrazione);

* che l’art 47 del regolamento del servizio idrico integrato attualmente in vigore, con riferimento alla quota fissa della tariffa, stabilisce testualmente che: “il sistema di tariffe fisserà in ogni luogo un importo fisso per alloggio o locale, che dovranno pagare periodicamente i clienti o utenti del servizio, indipendentemente dal fatto che usino o meno il servizio, come pagamento per la disponibilità dello stesso e del diritto di poterla utilizzare in qualsiasi momento e nella quantità da loro desiderata”.
* che, pertanto, la quota fissa della tariffa prestabilita per la fruizione del servizio idrico integrato viene chiaramente considerata quale corrispettivo per il diritto dell’utente di poter utilizzare l’acqua in ogni momento della giornata;
* che la carta dei servizi in vigore al momento della presa in carica del servizio da parte di questo gestore, prevedeva, all’art 4, l’obbligo per esso di garantire la somministrazione dell’acqua 24 ore al giorno

al 100% in favore del propri utenti, da realizzarsi entro cinque anni dall’entrata in vigore della convenzione di gestione;

* che il principio della continuità dell’erogazione si trova comunque, in altro modo, altresì espresso anche nella nuova carta dei servizi;
* che ad oggi detto obbligo è stato, in spregio e difetto di quanto sopra sinteticamente richiamato, incontrovertibilmente disatteso, non risultando – per come è agevole documentare – distribuzione in alcun modo rispettosa degli impegni contrattualmente assunti, non consentendo al sottoscritto (così anche a tutti i cittadini del Comune di Mussomeli) di poter adeguatamente usufruire dei servizio nelle quantità e nella qualità dovute;
* che, come visto, risultando la quota fissa correlata alla garanzia di una somministrazione h. 24 del servizio di che trattasi, ed essendo inoppugnabile come di contro la stessa sia ben lontana dal rispetto di tale garanzia, si ritiene assolutamente ingiustificata la pretesa di pagamento per l’intero ammontare;
* che, pertanto, si ritiene giusto, nell’ottica del bilanciamento delle posizioni e delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale dedotto, che detta quota fissa vada proporzionalmente ridotta in funzione del servizio effettivamente erogato, parametrandola ai giorni e/o ore di concreta erogazione dell’acqua;
* che, per l’effetto, si ritiene altresì dovuta la restituzione delle somme indebitamente incassate dal gestore del servizio idrico, in ragione delle circostanze di cui in narrativa;

tutto quanto premesso e ritenuto, l’odierno istante, invita e diffida la società Caltaqua Spa a:

1. procedere al ricalcolo della quota fissa percepita attraverso il pagamento delle fatture emesse negli ultimi dieci anni, in relazione ai giorni in cui è stato effettivamente erogato il servizio nel periodo di riferimento;
2. conseguentemente, rimborsare al sottoscritto le somme indebitamente percepite a titolo di quota fissa nel periodo di fatturazione di cui sopra, ciò in ragione della violazione dell’obbligo sancito dall’art. 47 del regolamento del servizio idrico integrato e dell’art. 4 della Carta dei Servizi in vigore al momento della stipula del contratto;
3. procedere, per il futuro, al calcolo e alla conseguente fatturazione dell’ ammontare della quota fissa della tariffa, in corrispondenza ai giorni di effettiva erogazione, rispettando ogni obbligo scaturente dal contratto di somministrazione

La presente, trasmessa altresì al Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta In fase di liquidazione, nonché all’ Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico che leggono per conoscenza, ciò ai fini dell’adozione di ogni provvedimento del caso, è da intendersi quale formale atto di costituzione in mora, interruttivo di ogni e qualsiasi prescrizione. Salvo ogni diritto.

Distinti Saluti

Delega al deposito del presente reclamo Movimento Consumatori Caltanissetta